

# CORTE COSTITUZIONALE

Ordinanza **286/1989** (ECLI:IT:COST:1989:286)

Giudizio: **GIUDIZIO DI LEGITTIMITÀ COSTITUZIONALE IN VIA INCIDENTALI**

Presidente: **SAJA** - Redattore: - Relatore: **SPAGNOLI**

Udienza Pubblica del **08/02/1989**; Decisione del **17/05/1989**

Deposito del **25/05/1989**; Pubblicazione in G. U. **31/05/1989**

Norme impugnate:

Massime: **15331**

Atti decisi:

N. 286

## ORDINANZA 17-25 MAGGIO 1989

### LA CORTE COSTITUZIONALE

composta dai signori: Presidente: dott. Francesco SAJA; Giudici: prof. Giovanni CONSO, prof. Ettore GALLO, dott. Aldo CORASANITI, prof. Giuseppe BORZELLINO, dott. Francesco GRECO, prof. Renato DELL'ANDRO, prof. Gabriele PESCATORE, avv. Ugo SPAGNOLI, prof. Francesco Paolo CASAVOLA, prof. Antonio BALDASSARRE, prof. Vincenzo CAIANIELLO, avv. Mauro FERRI, prof. Luigi MENGONI, prof. Enzo CHELI;

ha pronunciato la seguente

### ORDINANZA

nei giudizi di legittimità costituzionale dell'art. 6, secondo comma, della legge 15 aprile 1985, n. 140 (Miglioramento e perequazione di trattamenti pensionistici e aumento della pensione sociale), promossi con due ordinanze emesse il 1° giugno 1988 dal Pretore di Torino, iscritte rispettivamente ai nn. 577 e 578 del registro ordinanze 1988 e pubblicate nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica n. 45, prima serie speciale, dell'anno 1988;

Visto l'atto di costituzione di Bianchi Vincenzo nonché l'atto di intervento del Presidente del Consiglio dei ministri;

Udito nell'udienza pubblica dell'8 febbraio 1989 il Giudice relatore Ugo Spagnoli;

Udito l'Avvocato dello Stato Paolo D'Amico per il Presidente del Consiglio dei ministri;

Ritenuto che in un giudizio civile, promosso da Vincenzo Bianchi contro l'I.N.P.S. per ottenere la maggiorazione del trattamento pensionistico introdotta dall'art. 6 della legge n. 140 del 1985 in favore degli ex combattenti non aventi diritto alle provvidenze di cui alla legge n. 336 del 1970, l'adito Pretore di Torino, con ordinanza del 1° giugno 1988 (r.o. n. 577/1988), ha sollevato, in riferimento all'art. 3 Cost., questione di legittimità costituzionale del comma secondo dell'articolo 6 cit., nella parte in cui esclude il diritto alla predetta maggiorazione per gli ex combattenti titolari (come, nella specie, il ricorrente) di pensioni con decorrenza anteriore al 7 marzo 1968;

che ad avviso del giudice a quo, tale termine non sarebbe razionalmente giustificato, neppure considerando che esso coincide con quello stabilito nell'art. 6 della legge 24 maggio 1970, n. 336, in relazione alla corresponsione dei benefici agli ex combattenti già dipendenti pubblici;

che innanzi alla Corte si è costituita la parte privata che, nell'aderire alle conclusioni dell'Autorità remittente, ha sottolineato l'arbitrarietà del medesimo termine temporale anche alla luce dell'art. 38 Cost.;

che identica questione è stata sollevata con altra ordinanza, in pari data (r.o. n. 578/1988), dello stesso Pretore di Torino, nel procedimento civile di analogo contenuto tra Luigi Savio e l'I.N.P.S.;

che nel secondo giudizio ha spiegato intervento il Presidente del Consiglio dei ministri, per il tramite dell'Avvocatura Generale dello Stato, la quale, in linea preliminare, ha eccepito l'inammissibilità della questione - risolvendosi, a suo avviso, in una generica doglianza di violazione dell'art. 3 Cost. - e, in subordine, ha concluso, comunque, per la sua infondatezza, negando che la norma censurata provochi alcuna ingiustificata disparità di trattamento e sostenendo che, in ogni caso, non sarebbe censurabile la discrezionale determinazione del legislatore di limitare entro una certa data la retroattività delle leggi;

Considerato che i giudizi vanno riuniti, concernendo un'identica questione;

che dopo il deposito dell'ordinanza di rimessione è sopravvenuta la legge 29 dicembre 1988, n. 544, la quale (art. 6) ha riconosciuto il diritto ad una maggiorazione del trattamento pensionistico a favore degli ex-combattenti, contemplati dall'art. 6, comma primo, della legge n. 140 del 1985, titolari di pensioni con decorrenza anteriore al 7 marzo 1968;

che pertanto si rende necessaria la restituzione degli atti ai giudici remittenti perché riesaminino la rilevanza della questione;

PER QUESTI MOTIVI

## LA CORTE COSTITUZIONALE

Riuniti i giudizi, ordina la restituzione degli atti al Pretore di Torino.

Così deciso in Roma, nella sede della Corte costituzionale, Palazzo della Consulta, il 17 maggio 1989.

Il Presidente: SAJA

Il redattore: SPAGNOLI

Il cancelliere: MINELLI

Depositata in cancelleria il 25 maggio 1989.

Il direttore della cancelleria: MINELLI

---

*Le sentenze e le ordinanze della Corte costituzionale sono pubblicate nella prima serie speciale della Gazzetta Ufficiale della Repubblica Italiana (a norma degli artt. 3 della legge 11 dicembre 1984, n. 839 e 21 del decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 1985, n. 1092) e nella Raccolta Ufficiale delle sentenze e ordinanze della Corte costituzionale (a norma dell'art. 29 delle Norme integrative per i giudizi davanti alla Corte costituzionale, approvate dalla Corte costituzionale il 16 marzo 1956).*

*Il testo pubblicato nella Gazzetta Ufficiale fa interamente fede e prevale in caso di divergenza.*